

## DA RIPORTARE SU PROPRIA CARTA INTESTATA

Data: xxxxxx

### Oggetto: chiarimenti sulla dichiarazione del valore $U_w$ relativo ai nostri serramenti

Gentile.....(*architetto, ingegnere, geometra*)

la legge italiana prevede che i serramenti che delimitano un locale riscaldato da una ambiente freddo abbiano dei valori di trasmittanza termica inferiori o uguali ai limiti previsti in base alla zona climatica.

Nel merito di come i valori  $U_w$  debbano essere calcolati, è bene ricordare che, secondo il cogente Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la determinazione delle prestazioni dei prodotti è materia riservata al livello comunitario e, **in presenza di regolamentazione europea**, non può essere trattata a livello nazionale.

Nel caso dei prodotti di nostra competenza, ovvero la fornitura di serramenti esterni, la regolamentazione europea di riferimento è composta da:

- Regolamento UE 305/2011, detto Regolamento Prodotti da Costruzione, che impone come unico metodo di dichiarazione delle prestazioni essenziali la Marcatura CE eseguita tramite l'applicazione delle specifiche Norme Armonizzate
- Norma Armonizzata EN 14351-1, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in attuazione del predetto Regolamento

A seguito delle indicazioni previste da questi documenti desideriamo chiarire quanto segue.

#### In merito alle misure su cui elaborare il calcolo previsto dalla norma

La norma stabilisce EN 14351-1 stabilisce che, ai fini del rispetto dei valori richiesti dalla legge, il valore  $U_w$  deve essere calcolato sulle misure del campione normalizzato riportate nelle tabelle in Appendice E, punto 4.12 e precisamente:

per le **finestre e porte finestre** che impiegano una vetrata isolante con valore  $U_g < 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  le misure del campione normalizzato sono le seguenti  $m 1,23 (+/-25\%) \times m 1,48 (-25\%)$

Il risultato ottenuto sulle finestre a 2 ante è estendibile a tutte le dimensioni possibili con qualsiasi numero di ante.

Per i **portoncini di ingresso**, indipendentemente dal valore  $U_g$  di una eventuale vetrata inclusa, le misure del campione normalizzato sono le seguenti:

$m 1,23 (\pm 25\%) \times m 2,18 (\pm 25\%)$  con risultato estendibile a tutti i serramenti con area  $\leq 3,6 \text{ m}^2$

$m 2,00 (\pm 25\%) \times m 2,18 (\pm 25\%)$  con risultato estendibile a tutti i serramenti con area  $> 3,6 \text{ m}^2$

Fonti del Ministero dello Sviluppo Economico confermano la correttezza di questa posizione.

#### In merito al calcolo dei valori $U_w$ effettuato sulle misure dei singoli serramenti

La legge prevede che, solo ed unicamente qualora il progettista debba eseguire i calcoli della dispersione termica dell'edificio e solo per tali fini, può richiedere al fornitore dei serramenti la determinazione e la dichiarazione dei valori di trasmittanza termica eseguita sulle misure reali dell'infisso.

Secondo la legge comunitaria tali valori non vanno considerati ai fini del rispetto dei limiti richiesti ma solo per fini di calcolo.

### **In merito all'arrotondamento alla seconda cifra significativa del valore Uw**

Le norme di prova prescritte (vedi EN ISO 10077-1, capitolo 7.5 ed EN ISO 12567-1, capitolo 7/c/6) stabiliscono che l'arrotondamento del valore Uw calcolato vada fatto alla prima cifra decimale per i valori superiori a 1 e alla seconda cifra decimale solo per i valori inferiori a 1.

Poiché la legislazione Europea, che prevede l'impiego di questa norma i fini del calcolo della trasmittanza termica, è gerarchicamente superiore alla legge italiana sia i laboratori che i serramentisti sono obbligati a seguire questa indicazione.

Ci rendiamo conto del fatto che la nostra posizione potrebbe a prima vista sembrare contraria alle indicazioni del Decreto Requisiti Ecobonus, allegato E, che richiede l'indicazione del valore di Uw con 2 cifre decimali, ma la preghiamo di tenere conto del fatto che la legislazione Nazionale è soggetta alla prevalente legislazione Europea che non può essere contraddetta.

Naturalmente ci assumiamo ogni responsabilità in merito a questa dichiarazione poiché siamo assolutamente certi che è inattaccabile dal punto di vista legale.

Segnaliamo inoltre che a livello nazionale è ad oggi vigente il Dlgs 106 del 16 Giugno 2017, che commina pesanti sanzioni a tutti coloro che immettano sul mercato serramenti non in regola con il Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e con le conseguenti norme per la Marcatura CE.

La responsabilità e le sanzioni sono estese anche ai tecnici, progettisti o direttori lavori, che incorporino in un edificio prodotti non conformi alle regole citate.

La nostra posizione tutela quindi anche la responsabilità del progettista.

Distinti saluti.

Sig.....

Titolare Azienda xxxxxx